

# REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n° 493/08

n° 1139/07

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. n°

Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la se-

Cron. n° 493/08

Oggetto: ris. danni

guente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al nº 1139/07 di R.G. trattenuta in decisione l'8 feb-

braio 2008, avente ad oggetto "risarcimento danni", vertente

#### TRA

Ambrosio Matteo e avv. Alfonso Di Vico, il primo rappresentato e difeso per procura in margine all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Di Vico, col quale eletti-

vamente domicilia in Maddaloni alla via Appia 177, e il secondo procuratore di sé

medesimo, come dianzi elettivamente domiciliato,

- attori -

### CONTRO

Axa Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione notificato,

dall'avv. Mario Pezone e con questi elettivamente domiciliato in Aversa alla via V.

Emanuele III n. 72,

- convenuto -

#### CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI

Per gli attori: accolta la domanda, condanna dell'assicuratore convenuto al pagamento della residua somma di € 190,85 oltre sosta tecnica in via equitativa e

interessi dal fatto; al pagamento degli onorari della fase stragiudiziale e del giudi-

zio, nel limite di € 1.032,00.

Pagina 1 di 11 a retro bianco



Per il convenuto Axa S.p.A.: rigetto delle domande e vittoria di spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta Axa S.p.A., deducono gli attori: che il 31 maggio del 2007, in Maddaloni, alla guida della propria vettura tg. BL078HY è rimasto coinvolto in un incidente stradale provocato per tamponamento da tergo dell'autovettura tg. AY208ZJ; che a causa dell'evento, l'autovettura dell'attore riportava danni stimati in € 940,85; che ha attivato la procedura d'indennizzo diretto presso il proprio assicuratore, odierno convenuto, con apposita richiesta di risarcimento da questi ricevuta in data 8 giugno 2007; che la compagnia assicuratrice, esperite le indagini del caso in data 27 luglio 2007, formulava offerta di risarcimento in € 800,00 pervenuti in data 5 settembre 2007; che tale offerta è stata opposta dall'attore in quanto tardiva, cioè pervenuta oltre il termine di 60 giorni, incongrua, e incomprensiva dei diritti ed onorari del procuratore. Tanto premesso, gli attori hanno citato innanzi a questo Ufficio Giudiziario Axa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento della residua somma di € 190,85 oltre sosta tecnica in via equitativa e interessi dal fatto e, per il professionista procuratore si sé medesimo, al pagamento degli onorari della fase stragiudiziale e del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata nelldi comparizione, si è costituito in giudizio il legale rappresentante pro tempore di Axa S.p.A., a sua Pagina 2 di 11 a retro bianco



| , ,  |  |
|--|--|
| volta deducendo che ha formulato al danneggiato offerta di risarcimento nei ter-     |  |
| mini di legge e che l'offerta, formulata all'esito dell'accertamento tecnico, è con- |  |
| grua e satisfattiva di ogni danno.   |  |
| Incardinato il giudizio, le parti sono comparse all'udienza di scadenza del 30       |  |
| novembre 2007 ognuna riportandosi alle proprie ragioni.                              |  |
| Data la novità della questione posta, il Giudice si è riservato ogni decisione       |  |
| che ha sciolto con apposita ordinanza datata 10 dicembre 2007, con la quale, at-     |  |
| tesa la natura prettamente documentale della vertenza, ha rinviato la causa per      |  |
| conclusioni e discussione all'udienza dell'8 febbraio 2008 nella quale le parti      |  |
| hanno rassegnato le rispettive conclusioni e previa discussione la causa è stata     |  |
| trattenuta in decisione.   |  |
| Deve darsi atto ai procuratori costituiti d'aver depositato nell'ultima udienza      |  |
| note scritte di discussione.   |  |
| MOTIVI DELLA DECISIONE   |  |
| In limine litis.   |  |
| Va premesso, anzitutto, che non è stato possibile, per l'indisponibilità delle       |  |
| parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.                              |  |
| Nel merito.  |  |
| Le questioni poste dagli attori, e le controdeduzioni opposte dalla difesa           |  |
| dell'assicuratore convenuto, attengono a materia decisamente nuova, ovvero alle      |  |
| norme del Codice delle assicurazioni private introdotte col decreto legislativo n.   |  |
| 209 del 7 settembre 2005 e, più precisamente, a quelle dell'indennizzo diretto       |  |
| previsto dall'art. 149 e 150 del predetto d.l. e regolato col successivo D.P.R.      |  |
| 18.07.2006 n. 254.   |  |
| In assenza di consolidati richiami giurisprudenziali e interpretativi, l'analisi     |  |
| Pagina 3 di 11 a retro bianco  |  |
|  |  |



|   | v  |  |
|---|--|--|
|   | del Giudicante sarà dunque mutuata dai primi commenti dottrinari in materia e                                      |  |
| ( | dagli insegnamenti della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cas-                                    |  |
| s | sazione in quanto applicabili.   |  |
|   | Analisi che non può non partire dall'esame della procedura stragiudiziale di                                       |  |
| 1 | liquidazione del danno stabilita dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private                              |  |
|   | che, come il previgente art. 3 del d.l. 857/76, prevede tre fasi di liquidazione stra-                             |  |
|   | giudiziale nel caso, come quello di specie, di danni a cose.   |  |
|   | La prima: la richiesta di risarcimento del danneggiato.  |  |
|   | Regola comune, tanto alle richieste di risarcimento di danni a cose quanto   |  |
|   | alle persone, è che la richiesta deve contenere il codice fiscale del richiedente e la                             |  |
|   | rappresentazione delle modalità del sinistro; nel caso peculiare del solo danno a                                  |  |
|   | cose, la richiesta deve altresì contenere il luogo, il giorno (anzi, i giorni, ed alme-                            |  |
|   |  |  |
|   | no 8, giusto art. 9 del DPR 45/81 non abrogato dal Codice delle assicurazioni pri-                                 |  |
|   | vate) e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione dell'assi-                              |  |
| ( | curatore tesa ad accertare l'entità del danno.   |  |
|   | La seconda: muove dalla ricezione da parte dell'assicuratore della richiesta di                                    |  |
| 1 | risarcimento e culmina con l'accertamento del danno.   |  |
|   | Ove mai il danneggiato rifiuta l'ispezione tesa alla valutazione del danno ac-                                     |  |
|   | cusato, i termini per la formulazione dell'offerta dell'assicuratore, prevede il com-                              |  |
| 1 | ma 3° dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private, sono sospesi, e tali riman-                                |  |
|   | gono fino a quando l'assicurato non permette l'ispezione. La norma, invero, è                                      |  |
|   | prevista nel caso di danni alla persona; purtuttavia, ritiene il Giudice, è applicabi-                             |  |
|   | le anche ai casi di danni a cose non avendo il detto Codice diversamente previsto.                                 |  |
|   | Ma non è questo il caso di specie, nel quale, invece, l'ispezione alle cose è sta-                                 |  |
|   |  |  |
| L | ta praticata dal fiduciario dell'assicuratore che ha anche valutato, secondo pro-<br>Pagina 4 di 11 a retro bianco |  |
|   |  |  |



| pria scienza il 27 luglio 2007, il danno, stimandolo in € 705,74 oltre I.V.A. per          |  |
|--|--|
| complessivi € 846,88.  |  |
| La terza fase: dalla ricezione della richiesta, dunque, nel caso di danni a cose           |  |
| le cui modalità sono riportate sul modello di denuncia sottoscritto da entrambi i          |  |
| conducenti, decorre per l'assicuratore il termine di trenta giorni per la formula-         |  |
| zione al danneggiato dell'offerta risarcitoria; nello stesso termine, l'assicuratore       |  |
| deve comunicare all'assicurato che non ritiene di dover evadere la richiesta. In-          |  |
| somma, che l'assicuratore ritenga o meno di dover formulare offerta risarcitoria           |  |
| il termine - semprechè la richiesta non soffra d'incompletezza - è di giorni trenta.       |  |
| L'offerta dell'assicuratore può essere accettata dall'assicurato, rifiutata o an-          |  |
| che ignorata; in tutti i casi, l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurato      |  |
| la cifra offerta nel termine di 15 giorni successivi ai trenta concessi al danneggiato     |  |
| per la risposta, che qualora positiva l'inosservanza del termine di 15 giorni, in          |  |
| conseguenza della <i>mora debendi</i> , pone a carico dell'assicuratore l'obbligo ulterio- |  |
| re del pagamento degli interessi e del pagamento degli eventuali danni.                    |  |
| Il caso di specie. La richiesta di risarcimento, completa di tutti i dati essenzia-        |  |
| li (codice fiscale, ricostruzione delle modalità dell'evento, etc.) e provvista altresì    |  |
| del modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti, è stata trasmessa a mezzo racco-           |  |
| mandata con avviso di ricevimento dall'attore, per il tramite dell'avv. Di Vico,           |  |
| all'assicuratore che l'ha ricevuta in data 12 giugno 2007; a regola delle richiamate       |  |
| norme codicistiche, l'assicuratore avrebbe dovuti far pervenire la propria offerta         |  |
| all'assicurato entro e non oltre il 12 agosto 2007, <i>dies a quem</i> escluso.            |  |
| La vettura incidentata è stata messa a disposizione dell'assicuratore per                  |  |
| l'ispezione per i 10 giorni consecutivi dalla ricezione e sono state indicate anche        |  |
| le ore (17-19) di disponibilità e i giorni esclusi (sabato e domenica); di guisa che       |  |
| Pagina 5 di 11 a retro bianco  |  |
|  |  |



| • •  |  |
|--|--|
| l'assicuratore avrebbe dovuto eseguire l'ispezione non più tardi del 26 giugno                     |  |
| successivo. Fatto è, però, che il sopralluogo del tecnico fiduciario dell'assicurato-              |  |
| re è avvenuto in data 27 luglio 2007, cioè esattamente 30 giorni dopo la data pre-                 |  |
| vista per l'adempimento.   |  |
| L'offerta al danneggiato, odierno attore, data di partenza il 3 agosto 2007; il                    |  |
| plico contenente l'assegno di € 800,00 è stato materialmente recapitato nelle                      |  |
| mani del procuratore dell'Ambrosio, ove è stato indirizzato dall'assicuratore, il 5                |  |
| settembre 2007, vale a dire 23 giorni dopo la scadenza del 60° giorno previsto                     |  |
|  |  |
| dalla legge.   |  |
| All'assicuratore è fatto obbligo, dal comma 2º dell'art. 148 del Codice delle as-                  |  |
| sicurazioni private, di proporre al danneggiato < <congrua e="" motivata="">&gt; offerta</congrua> |  |
| per il risarcimento del danno.   |  |
| Ora, è vero che l'art. 8 del DPR 254/06 descrive l'offerta dell'assicuratore                       |  |
| solo in termini di congruità e non prevede che debba essere anche motivata pur-                    |  |
| tuttavia, osserva il Giudicante, trattandosi di norma regolamentare e perciò di                    |  |
| rango secondario, non può considerarsi innovativa del dettato portato dalla nor-                   |  |
| ma primaria. I caratteri dell'offerta dell'assicuratore, pertanto, devono corrispon-               |  |
| dere a due parametri: quello sella congruità e della motivazione della ritenuta                    |  |
| adeguata offerta di risarcimento.  |  |
| Tali parametri non sono stati tutti rispettati nel caso di specie, nel quale la                    |  |
| somma offerta a titolo di transazione è semplicemente recapitata al danneggiato.                   |  |
| Ora, 800,00 € offerti su un preventivo di spesa, e perciò su una mera stima di                     |  |
|  |  |
| danno calcolato in € 940,85 intanto può considerarsi offerta congrua semprechè,                    |  |
| e tale appare essere la volontà del legislatore del 2007 (l'art. 148 Codice delle as-              |  |
| sicurazioni private è stato infatti riformato col dal D. Lgs. n. 198/2007) è motiva-               |  |
| Pagina 6 di 11 a retro bianco  |  |
|  |  |



| A 45  |  |
|---|--|
| ta con argomentazioni convincenti, in fatto e diritto, dall'offerente.              |  |
| Ma nessuna motivazione è stata addotta da Axa S.p.A. a sostegno dell'offerta        |  |
| trasmessa e contestata dall'Ambrosio, e tale omissione, ragiona il Giudice, inficia |  |
| la potenziale congruità dell'offerta degradandola ad arbitraria o quanto meno       |  |
| unilaterale liquidazione del danno.   |  |
| In questi termini, ovvero di legittimo diritto dell'assicurato a vedersi offerta a  |  |
| titolo d'indennizzo diretto una somma i cui parametri di determinazione sono        |  |
| immediatamente comprensibili in termini di congruità e motivazione della stessa     |  |
| congruità in relazione all'accertamento del danno, la domanda dell'Ambrosio         |  |
| Matteo può trovare accoglimento; non può trovare accoglimento nella parte in        |  |
| cui questi pretende la differenza di € 190,58 fondandola su un documento (il pre-   |  |
| ventivo di spesa) che, com'è noto, non costituisce mezzo di prova neanche se con-   |  |
| fermata in giudizio mediante testimonianza (vds. Corte civile d'Appello di Roma,    |  |
| 29 marzo 2000 n. 1103), e non esonera la parte dall'onere probatorio cui essa è     |  |
| tenuta (vds. Cass. n. 5807/79, n. 9441/87, n. 245/95).                              |  |
| Ebbene, verificato che l'offerta dell'assicuratore convenuto è pervenuta            |  |
| all'Ambrosio Matteo 23 giorni dopo la scadenza del 60° giorno previsto dalla leg-   |  |
| ge, e che inoltre difetta quanto a motivazione dell'offerta stessa, considerato co- |  |
| munque che la somma offerta è stata comunque trattenuta da questo attore, rite-     |  |
| nuta in ogni caso fondata dal Giudice la doglianza dell'attore, e di conseguenza    |  |
| l'inadempimento di Axa Assicurazioni S.p.A., fondate ragioni ricorrono per con-     |  |
| dannare l'assicuratore convenuto al pagamento della somma che si liquida, in via    |  |
| d'equità, in € 100,00 oltre interessi dal 12 agosto 2007 al saldo.                  |  |
| Quanto alla pretesa dell'avv. Alfonso Di Vico, attore in proprio.                   |  |
| L'avv. Di Vico pretende dall'assicuratore il pagamento degli onorari stragiu-       |  |
| Pagina 7 di 11 a retro bianco   |  |
|   |  |



| diziali dovuti per l'assistenza al cliente Ambrosio Matteo nella procedura di in-               |  |
|---|--|
| dennizzo diretto di cui sopra.  |  |
| In materia, invero, né l'abrogata legge 990/69 ieri, né il nuovo Codice delle                   |  |
| assicurazioni private oggi, prevedono che debbano corrispondersi onorari al pro-                |  |
| curatore del danneggiato durante la fase stragiudiziale tesa alla composizione bo-              |  |
| naria della vicenda.  |  |
| La questione però, non è nuova.   |  |
| Già sotto il vigore della legge 990/69 la Suprema Corte di Cassazione ha avu-                   |  |
| to modo di esprimersi in merito al ricorso di una compagnia assicurativa che ne-                |  |
| gava di dover corrispondere onorari al patrocinatore del danneggiato per la pre-                |  |
| stazione resa nella fase stragiudiziale. La risposta dei Supremi Giudici (Cass. se-             |  |
| zione 3 <sup> civ.</sup> , sent. 31 maggio 2005 n. 11606, Pres. Giuliano - Rel. Calzone) è sta- |  |
| ta:   |  |
| << Il motivo è infondato. Ed invero, la critica a tale punto della decisione                    |  |
| poggia sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizio-               |  |
| nale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nul-                |  |
| la vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordina-             |  |
| re l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono affatto estranei al           |  |
| processo, ma mirano a delimitarne il thema decidendum in contraddittorio fra                    |  |
| le parti (Corte cost. 20.04.77 n. 63).  |  |
| Tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale, il legislatore deve                  |  |
| rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo                |  |
| diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, ri-               |  |
| spetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile                |  |
| presupposto.  |  |
| Pagina 8 di 11 a retro bianco   |  |
|   |  |



| È ciò che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla           |  |
|---|--|
| circolazione stradale.  |  |
| Esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal dan-             |  |
| neggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consen-     |  |
| tire, fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conse-   |  |
| guire 1'eventuale composizione bonaria della vertenza.                                |  |
| Non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione            |  |
| obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di       |  |
| vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da    |  |
| parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento       |  |
| delle relative formalità.   |  |
| Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far        |  |
| riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non         |  |
| sposta il tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha dirit- |  |
| to di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere,      |  |
| quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la nega-     |  |
| zione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del     |  |
| danneggiato.  |  |
| Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un le-        |  |
| gale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 ultimo comma legge 5      |  |
| marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassa-         |  |
| zione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in Giust. civ., 1999, I, 422) è necessario non   |  |
| solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia,quanto per         |  |
| garantire già in questa prima fase là ove si osservi che l'istituto assicuratore      |  |
| non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e              |  |
| Pagina 9 di 11 a retro bianco   |  |
|   |  |



| v   |  |
|---|--|
| professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia         |  |
| di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e mol-      |  |
| teplicità dei principi regolatori della materia.                                      |  |
| Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarci-       |  |
| mento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e      |  |
| sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto   |  |
| di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia    |  |
| e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso del-    |  |
| le relative spese legali>>.   |  |
| A tale insegnamento, oggettivamente e logicamente applicabile al caso di spe-         |  |
| cie, si conforma il Giudicante che purtuttavia non può accogliere la domanda del      |  |
| professionista giacchè non è stata versata in atti alcuna notula relative alle prete- |  |
| se competenze professionali.  |  |
| Le spese che il cittadino – utente del servizio assicurativo sostiene per farsi       |  |
| assistere da un professionista competente in materia durante la fase stra-giudi-      |  |
| ziale, costituiscono senza meno un costo che da diritto, in caso di prevalenza del-   |  |
| le sue ragioni, al rimborso dell'assicuratore; costo, però, che dev'essere opportu-   |  |
| namente comprovato per tabulas.   |  |
| Poiché nel caso di specie manca la prova certa del costo, la domanda in tal           |  |
| senso spiegata non può essere accolta.  |  |
| **** ****   |  |
| Quanto alle spese di lite, poiché nessuna delle parti ha invocato la compensa-        |  |
| zione per la novità della materia anzi, tutte ne hanno chiesto la vittoria, esse se-  |  |
| guono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.                                   |  |
| ***** *****   |  |
| Pagina 10 di 11 a retro bianco  |  |



#### $P \cap M$

| P. Q. M.   |  |
|--|--|
| Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa             |  |
| ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:                        |  |
| 1. accoglie parzialmente la domanda di Ambrosio Matteo e perciò condanna             |  |
| Axa Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pa-    |  |
| gare a questo attore la somma di € 100,00 oltre interessi dal 12 agosto 2007 al      |  |
| saldo;   |  |
| 2. respinge la domanda dell'avv. Alfonso Di Vico;                                    |  |
| 3. condanna, infine, Axa Assicurazioni S.p.A. alla refusione delle spese pro-        |  |
| cessuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 378,60 di cui €    |  |
| 221,00 per diritti, € 122,00 per onorario ed € 35,60 per spese vive, oltre spese ge- |  |
| nerali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi |  |
| anticipatario che ne fa espressa richiesta.  |  |
| Sentenza esecutiva come per legge.   |  |
|  |  |
| Così deciso in Maddaloni il 29 marzo 2008  |  |
| IL GIUDICE DI PACE   |  |
| IL FUNZIONARIO CANCELLIERE C2 (Antonio Perrone) (Antonio Perrone)                    |  |
| UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI   |  |
| Depositato in Cancelleria  oggi 31 MAR, 2008   |  |
| IL FUNZIONARIO CANCELLIERE C2 (Antonio Perrone)                                      |  |
| THE  |  |
|  |  |
|  |  |